CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-TIROLER ETSCHLAND

II. LEGISLATURA

SEDUTA 20a/te SITZUNG
8-7-1953

Presidente - Präsident: ROSA

Vice Presidente - Vize Präsident: MAGNAGO

ARTI GRAFICHE SATURNIA - TRENTO

ORDINE DEL GIORNO

1) Disegno di Legge n. 106: « Modifica della legge regionale 14 febbraio 1949, n. 1, istitutiva di un'imposta sull'energia elettrica prodotta nella Regione »;
2) Disegni di Legge n.' 108 e 118: « Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno 1953, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale » (I° e 2° provvedimento);
3) Disegno di Legge n. 110, di iniziativa consiliare, a favore degli agricoltori danneggiati dal gelo, e

   Disegno di Legge n. 115, proposto dalla Giunta Regionale: « Concessione di sussidi a favore dei lavoratori agricoli, coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari e mezzadri) di Comuni del Trentino-Alto Adige, colpiti dalle calamità atmosferiche nella primavera 1953 »;
4) Disegno di Legge n. 116: « Provvedimenti di assistenza creditizia a favore degli agricoltori danneggiati da calamità atmosferiche »;
5) Mozione riguardante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle gelate del maggio 1953;
6) Disegno di Legge n. 112: « Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli Enti Locali »;
7) Dis. di Legge n. 113: « Vigilanza sulle Cooperative »;
8) Disegno di Legge n. 114: « Vigilanza sulle Cooperative di credito »;
9) Ricostituzione dei Comuni di:
   a) Bondone (N. 52);
   b) Dorsino e S. Lorenzo in Banale (N. 53);
   c) Cogolo e Peio (N. 104);
   d) Dimaro e Monclassico (N. 119);
   e) Calavino e Lasino (N. 120);
10) Mozione adeguamenti salariali operai dell'industria;
11) Relazione Assessore LL. PP. sull'area del palazzo regionale;
12) Interrogazioni ed interpellanze.

TAGESORDNUNG

1) Gesetzentwurf N. 106: « Abänderung zum Regionalgesetz 14. Februar 1949, N. 1, mit welchem eine Steuer auf die in der Region erzeugte elektrische Energie eingeführt wird »;
2) Gesetzentwürfe N. 108 u. N. 118: « Ermächtigung der Gemeindesonderzuschläge für das Jahr 1953, gemäss Art. 69 des Regionalstatutes » (1. und 2. Verfügung);
3) Gesetzentwurf N. 110 (eingebracht vom Regionalausschuss): « Gewährung vnn Unferstützungen zugunsten landwirschaftlicher Arbeiter und berufstätigen Bauern (Kleinbesitzer, Pächter, Halbpächter), welche in der Gemeinden der Region Trenfino-Tiroler Etschland, die von der Naturkatastrophe in Frühjahr 1953 betroffen wurden, landwirtschaffliche Grundstäcke bearbeiten »;
4) Gesetzentwurf N. 116: « Kreditmassnahmen zugunsten der durch Naturkatastrophen geschädigten Landwirte »;
5) Beschlussantrag betreffend Massnahmen zugunsten der Frostbeschädigten des März 1953;
6) Gesetzentwurf N. 112: « Normen sur Genehmigung der Abschlussrechnungen der Lokalkörperschaften »;
7) Gesetzentwurf N. 113: « Ueberwachung der Genossenschaften »;
8) Gesetzentwurf N. 114: « Ueberwachung der Kreditgenossenschaften »;
9) Wiedererrichtung der Gemeinden:
   a) Bondone (N. 52)
   b) Dorsino u. S. Lorenzo in Banale (N. 53);
   c) Cogolo u. Peio (N. 104);
   d) Dimaro u. Monclassico (N. 119);
   e) Calavino u. Lasino (N. 120);
10) Beschlussantrag betreffend Gehaltsangleichungen der Industrieerbeiter;
11) Bericht des Assessors fü öffentliche Arbeiten über den Grund des Regionalgebäudes;
12) Anfragen ung Interpellationen.

Presidente: avv. Riccardo Rosa.

Vice Presidente: dott. Silvio Magnago.

Ore 9.40.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

STOETTER (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 7 luglio 1953.

PRUNER (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Punto 7° dell'Ordine del giorno: « Disegno di legge n. 113: " Vigilanza sulle Cooperative " ».

Punto 8° dell'Ordine del Giorno: « Disegno di legge n. 114: " Vigilanza sulle Cooperative di credito " ».

La parola all'Assessore Benedikter per la lettura della Relazione.

BENEDIKTER (inizia la lettura della Relazione).

FORER: Farei la proposta di dare per letta la Relazione.

PRESIDENTE: Direi che si facesse silenzio e che ognuno senta dalla viva voce!

Viene fatta la proposta di dare per letta la Relazione; chi è d'accordo con questa proposta è pregato di alzare la mano: maggioranza favorevole. Diamo per letta la Relazione.

La parola al Presidente della Commissione Legislativa agli Affari Generali per la lettura della Relazione.

MAGNAGO (legge la Relazione della Commissione).

Come detto, si tratta della legge già due volte approvata dal Consiglio Regionale; questo testo varia di poco da quel testo approvato per la seconda volta dal Consiglio Regionale, per cui le proposte della Commissione sono quasi esclusivamente formali.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola pongo in votazione il passaggio alla discussione per articoli: unanimità.

Art. 1. Viene presentato un emendamento aggiuntivo all'art. 1, al secondo comma, a firma Benedikter, Odorizzi, Berlanda, del seguente tenore: « Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia ».

BENEDIKTER: Per far salvo in modo esplicito l'intervento di carattere tecnico da parte di amministrazioni pubbliche statali e del Ministero competente, per esempio riguardo alle cooperative di assicurazione o alle cooperative edilizie, che godono di interventi finanziari dello Stato, per le quali sono previsti dalla legge speciali controlli di carattere tecnico che, nello spirito della legge, erano fatti comunque salvi anche in base agli articoli 31 e 32 della legge stessa, dove si dice: « Il personale addetto al registro delle cooperative della Provincia di Bolzano ed il funzionario addetto alla Commissione regionale per la cooperazione, devono avere perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca », e: « Per quanto non disposto dalla presente legge o incompatibile con la medesima, si applicano le leggi dello Stato ». Questo per fare ancor meglio risaltare la mancanza di ogni intenzione da parte della Regione di escludere simili controlli tecnici in base a legge speciale, anche in analogia ad una disposizione della legge statale sui « Provvedimenti per la cooperazione ». L'art. 2 della legge 1577 del 14 dicembre 1927 dice: « La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentita la Commissione Centrale di cui all'art. 18. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposzioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia ».

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che ho già letto: unanimità.

Art. 2.

BENEDIKTER: La Giunta propone, agli art. 2, 3, 29, 30, 31, una riforma degli articoli medesimi dal punto di vista formale per una migliore tecnica legislativa, senza modifiche nella sostanza.

PRESIDENTE: La proposta viene dalla Giunta. L'art. 2 suonerebbe: « E' istituito, quale organo dell'amministrazione, " l'Ufficio del Registro delle Cooperative " con sede, rispettivamente, a Trento per la provincia di Trento e a Bolzano per la provincia di Bolzano.

« L'Ufficio di cui al precedente comma sostituisce il registro istituito presso le Prefetture in base al R. D. 12 febbraio 1911, n. 278, e al D.L.C.P.S. 14-12-1947, n. 1577, a tutti gli effetti previsti da tali leggi e da ogni altra disposizione concernente le cooperative ».

Poi continua: « Nel registro si iscrivono ... ».

Pongo in votazione l'intero art. 2: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 3. L'articolo suggerito dalla Giunta suonerebbe così:

« E' istituita, come organo regionale, una Commissione per le cooperative in ciascuna delle provincie di Trento e di Bolzano, con sede nel rispettivo capoluogo.

La Commissione è composta come segue:

a) dal Presidente e dal Vice Presidente, nominati dalla Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Giunta Provinciale, scelti fra magistrati, in servizio o a riposo, oppure fra persone particolarmente esperte in materie giuridiche, residenti nella rispettiva provincia;

b) da 4 membri effettivi e due supplenti, eletti dalle cooperative iscritte nel registro. Ogni cooperativa può eleggere solo due membri effettivi e un supplente.

La costituzione della Commissione ha luogo con decreto del Presidente della Giunta Regionale e i suoi membri restano in carica per la durata della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati nominati o eletti e possono essere riconfermati o rieletti.

I membri supplenti della Commissione sono, ove necessario, chiamati a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro effettivo, seguendo la graduatoria dei voti conseguiti e, a parità di voti, in ordine di anzianità ».

E' press'a poco la stessa cosa, solo che dice a) e b) dove non c'è.

E' un po' difficile per il Consiglio seguire senza aver sottomano il testo.

MAGNAGO: Basta guardare il testo originale.

RAFFAELLI: Prego il Presidente di ripetere le prime righe che non ho capito.

PRESIDENTE: « E' istituta, come organo regionale, una Commissione per le cooperative in ciascuna Provincia di Trento e di Bolzano, con sede nel rispettivo capoluogo ».

RAFFAELLI: Quel « eleggere » dovrebbe essere inteso nel senso che ogni cooperativa elegge solo due membri effettivi, perchè eleggere vuol dire far riuscire; forse è meglio dire « votare ».

ODORIZZI: Votare!

RAFFAELLI: Se l'Assessore volesse darci un chiarimento su quella prima parte che il Presidente ha riletto...

BENEDIKTER: E' precisato il carattere regionale delle due Commissioni sedenti nelle due Provincie. Per il resto va bene « votare », in quanto la parola « eleggere » rappresenterebbe il risultato della votazione.

PRESIDENTE: E' sostituita la parola « eleggere » con « votare ».

Votando questo articolo non si deve più votare quello che ho letto prima, in quanto l'articolo variato sostituisce completamente l'art. 3 che si legge nel progetto. Pongo in votazione l'art. 3 come letto: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 4.

RAFFAELLI: Mi pare che ci sia una piccola lacuna. Non è fissato in alcuna maniera l'organo che procede allo spoglio di questa votazione. Non è la Giunta Regionale?

BENEDIKTER: E' la Giunta Regionale.

RAFFAELLI: Ma non è precisato!

SCOTONI: Non certo collegialmente...

RAFFAELLI: Allora lo farà il solo membro di Giunta. Di solito, sia detto senza insinuare niente, una delle cose che in tutte le elezioni si curano almeno con altrettanta scrupolosità con la quale si cura la segretezza e la validità dei voti, è anche la sicurezza e l'obiettività nello spoglio. Non penso che la Giunta non sia qualificata per questo, ma bisogna intenderlo implicito; qui non è in nessuna maniera detto che allo spoglio e alla proclamazione degli eletti presiede la Giunta. Mi sembra che sia un emendamento di carattere formale.

BENEDIKTER: Come si può dedurre interpretativamente che sia competente la Giunta Regionale.

RAFFAELI: Non c'è altro.

BENEDIKTER: O, per la Giunta, l'Assessore competente.

RAFFAELLI: Pensavo che non sarebbe stato male indicare esplicitamente a chi compete lo spoglio.

BENEDIKTER: Se Lei vuole indicare un altro organo, allora si dovrebbe fare una apposita disposizione, ma se Lei è d'accordo che rimanga questo, compete alla Giunta e per essa all'Assessore competente. Ciò si deduce dal contenuto dell'articolo, senza necessità di indicazioni più esplicite, a meno che non voglia addivenire alla creazione di un altro organo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 4: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 5. E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6.

DEFANT: Non ho voluto entrare in argomento in sede di discussione generale, per non ripetere quello che abbiamo detto nelle lunghissime giornate dell'anno scorso. L'art. 6 per conto mio è l'articolo chiave di questa legge. Esso tiene conto della sede legale delle cooperative, cioè esercita la sua attività su quelle cooperative che qui pronunciano la loro sede legale. Ora, lo Statuto ha limitato l'attività e potesà legislativa della Regione alla vigilanza ed all'incremento delle cooperative. Noi a suo tempo chiedemmo che il nuovo Ente Regione potesse entrare anche in merito alla costituzione ed al funzionamento delle cooperative. La bontà di questa legge viene ad essere immensa. Loro sanno che il cooperativismo, come viene esercitato oggi, si confonde troppo spesso con il capitalismo individualistico, cioè la natura del mutualismo cooperativistico è la scusante a finalità eminentemente speculative. Questo torna a danno delle cooperative stesse e di coloro che a proprio rischio esercitano un'attività commerciale o industriale, cioè torna a danno e del sistema capitalistico e del sistema cooperativistico, perchè le cooperative fruiscono di benefici particolari da parte dello Stato e si sottraggono a buona parte della pressione fiscale che deve essere quindi sostenuta da determinate attività di carattere individualistico, le quali le riversano sul

consumatore. Se le cooperative, che beneficiano di indubbi interventi da parte dello Stato in campo fiscale, non osservano quelle norme di carattere mutualistico che sono la loro finalità specifica, credo che anche il nostro servizio di vigilanza e di interventi di incremento sarà destinato all'insuccesso. Sono parole che ripeto da anni, cioè che sarebbe opportuno che l'Ente Regione, seppur in sede amministrativa, potesse intervenire anche nel campo del funzionamento e della costituzione delle cooperative e potesse segnalare alle autorità centrali, che conservano in questo settore una competenza assoluta, quelle attività cooperative che non sono tali ed attuano un'attività capitalistica mascherata da attività cooperativistica. Su un altro problema dovrò soffermarmi: sull'attività delle cooperative che non hanno la sede legale nella nostra Regione e che trasferiscono la loro attività nella nostra Regione. Abbiamo citato l'esempio delle cosiddette cooperative organizzate benissimo, ma che in sostanza non sono che società capitalistiche che non facevano fronte a tutti quegli impegni che normalmente le società capitalistiche hanno verso lo Stato e la collettività Ora questa è una gravissima incongruenza, e noi pregavamo la Giunta già allora di provvedere in tempo, d'accordo con le autorità centrali che conservano la competenza, per eliminare questo inconveniente gravissimo, che danneggia in primo luogo le attività cooperativistiche, ed in secondo luogo la stessa attività capitalistica, che deve essere tenuta sullo stesso piano. Si vede, all'art. 6, solo un accenno alle cooperative che hanno la sede legale nella Regione e a quelle che vengono da fuori Regione e che potrebbero, per maggiore organizzazione e maggiore disponibilità di mezzi, entrare in lizza con le cooperative nostrane. Prendiamo una cooperativa di costruzione. Ricordo la famosa Cooperativa Muratori di Ravenna, un modello del genere, indubbiamente, ma che dominava incontrastata sull'intero territorio nazionale, perchè era una cooperativa di nome, possedeva capitali fortissimi, il sostegno finanziario di tutte le banche e l'appoggio di tutto l'apparato governativo; questa famosa cooperativa sul terreno della concorrenza eliminava tutte le altre cooperative. Fatti che sono avvenuti negli ultimi decenni e che noi oggi tentiamo di eliminare e di ridurre al minimo possibile, ma che con il blando intervento di vigilanza che noi proponiamo attraverso questa legge, non riusciremo certo a fare. Queste così dette cooperative sono organismi strapotenti, appoggiati nel campo politico e finanzario.

Questa grande lacuna ho denunciato due anni or sono, e mi sembra che nel testo della legge sia completamente ignorata. Si colpiscono le nostre cooperative, e dobbiamo dire qualche parola, perchè anche da noi, dove il cooperativismo ha una tradizione che si avvicina al secolo, questo cooperativismo è un po' degenerato, ed in parte è riuscito a trasformarsi in attività chiuse di gruppi di individui i quali si organizzano. Non c'è dubbio che dal punto di vista organizzativo ci sia qualche cosa da dire, e per le finalità che esercitano non possono essere più considerate cooperative. Quelle saranno vigilate e sottoposte al controllo, per quelle ci saranno interventi, se viene una cooperativa organizzata da fuori della Regione quella potrà operare praticamente senza alcun intervento delle autorità regionali. Qui si crea uno squilibrio molto grave a danno delle nostre cooperative, che sono le più piccole e le meno dotate di mezzi, oggi, dopo una lacuna di 30 anni di cooperativismo. Quindi vedo che l'art. 6, com'è formulato e concepito, torna in definitiva a danno delle nostre cooperative, a danno dell'attività privata, che va sostenuta. In moltissimi campi l'attività privata non può essere sostituita nemmeno dalle cooperative, questo l'esperienza lo insegna. Prego l'Assessore competente, che ha partecipato alle lunghe discussioni, nelle quali denunciammo questi difetti, di vedere se non può introdurre in questo art. 6 anche qualche accenno alle cooperative che si trasferiscono qui (e ne hanno il diritto), perchè siano soggette alla medesima vigilanza alla quale saranno soggette le nostre.

BENEDIKTER: L'art. 6 afferma e circoscrive la competenza della Regione anche per quanto concerne il territorio, e anzi può, in linea di principio, essere un appiglio circa la esplicazione della Regione nel territorio della Regione per le cooperative aventi un raggio di azione ultra-regionale e nazionale e che hanno sede fuori del territorio della Regione, ma non è stato finora studiato in quanto tale attività possa o debba provocare un intervento di vigilanza da parte della Regione. Questo dovrà essere oggetto di uno studio più approfondito, e non credo che adesso, sul momento, si possa trovare una formulazione soddisfacente dal punto di vista giuridico, e che estenda la facoltà di controllo della Regione su cooperative non aventi sede legale nella Regione stessa. E' una cosa che deve essere studiata e comunque si tratterà di casi insoliti, come la Cooperativa di Ravenna; non saprei altri casi che rappresentino anche una certa qual concorrenza alle cooperative residenti nella Regione stessa. Comunque si potrà studiare e vedere nel prosieguo di tempo di introdurre una norma generale.

DEFANT: Faccio un'enunciazione puramente teorica, pur ricordando all'Assessore che, nella sistemazione preordinata dell'Amministrazione Comunale di Trento, abbiamo assistito ai lavori di una cooperativa che ha funzionato egregiamente, ma che anche secondo questo testo di legge, sfugge completamente al controllo della Commissione. Ora noi sappiamo che se un cittadino presenterà domani un reclamo contro una certa attività cooperativistica all'organo competente che viene istituito da questa legge, l'intervento sarà possibile se la cooperativa ha la sede legale nella Regione; non sarà possibile se la cooperativa che esercita l'attività nella Regione avrà la sede legale fuori della Regione. Abbiamo avuto un altro caso recentissimo, in cui non c'era nulla da obiettare; ma potrebbero verificarsi molti altri casi, perchè il diritto associativo può essere sviluppato in maniera impensata, specialmente nel campo cooperativistico, ed i mascheramenti sono facilissimi, e gli interventi finanziari da parte di enti e banche sono altrettanto facili. E' notorio che gli istituti finanziari intervengono più facilmente a favore delle pseudo cooperative che a favore dei capitalisti privati, perchè sanno che queste cooperative fruiscono di un'immensità di benefici, che hanno penetrazione perchè sono appoggiate anche da organismi politici, e che possono esercitare la loro attività. Potremo trovarci di fronte ad una organizzazione potentissima, cosidetta cooperativistica, a carattere commerciale, che danneggi le cooperative, l'iniziativa privata, il fisco, e non ultimo, il contribuente. Chiedo al signor Assessore di studiare il problema, d'accordo con le autorità centrali, perchè usciamo dalla nostra competenza specifica, ma le autorità centrali, dal momento che esistono le Regioni Trentino - Alto Adige, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia, devono affrontare questo problema, sotto l'angolo di visuale nuovo che si prospetta e che forse nei prossimi tempi troverà qualche caso pratico da affrontare.

BENEDIKTER: Per dire qualche cosa sulla immensità dei benefici che le cooperative godono. Queste cooperative godono di una esenzione, se sono erette secondo legge e se i loro statuti rispondono alle disposizioni di legge, circa i diritti di bollo e di registro. Per quanto concerne la durata delle cooperative e gli atti di assunzione e di recesso dei soci, questi atti sociali sono esenti dai diritti di bollo e di registro. Poi godono di una esenzione di carattere relativo, cioè soltanto quando non abbiano più di dieci anni di durata e non abbiano più di 3 milioni di capitale versato, e che rispondano ai così detti principi di mutualità. Queste cooperative pagano la tassa di registro fissa di L. 500 per tutti gli atti sociali che rispondono allo scopo delle cooperative, sotto la condizione però che la registrazione del relativo atto avvenga entro un determinato termine. Questa sarebbe una seconda esenzione di carattere relativo, per gli atti di negoziazione sociale. Poi c'è l'esenzione dell'imposta di negoziazione, se secondo lo statuto sia stabilito che le azioni o le quote azionarie non sono negoziabili. Infine, per quanto concerne la esenzione dall'imposta generale di entrata, questa non dipende dalla costituzione legale della cooperativa, non dipende dalla iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio, come non dipenderà dalla iscrizione nel nostro registro provinciale. Quindi abbiamo questa serie di esenzioni, che però, viste nel loro complesso, non rappresentano obiettivamente una immensità di benefici, come credo che non si possa parlare di una immensità di altri benefici per le cooperative.

DEFANT: Eccesso di lavoro, signor Assessore?

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 6: maggioranza, 1 astenuto.

Art. 7.

MOLIGNONI: Non vorrei essere frainteso, cioè che si pensi che da parte mia cè l'intenzione subdola di piantare una grana, ma mi balza agli occhi solo in questo momento — perchè in caso contrario avrei parlato prima — l'art. 3, dove si parla dell'istituzione delle Commissioni; mi balza agli occhi una lacuna. Non so se sia sfuggita; la faccio notare per scrupolo di coscienza, nell'intento che la legge domani non debba subire qualche ritardo. Si parla di una Commissione provinciale, alla quale poi sono demandate funzioni specifiche, precisamente riportate agli articoli che seguono. Mi sembra che sia stato dimenticato l'art. 39 del Regolamento, che dice: « La Commissione ha sempre l'obbligo di richiedere il parere della Commissione per le Finanze ed il Patrimonio, allorchè il disegno di legge, per le disposizioni contenute o per le modifiche che si intendessero ad esso apportare, implichi impegni di carattere finanziario ». A me sembra, non so se sono nel vero, che la Commissione prevista effettivamente rientri fra quelle che implicano impegni di carattere finanziario, e che cioè si doveva forse tener conto di questo paragrafo dell'art. 39 del Regolamento. Ho poi qui davanti il bilancio di previsione, con i cap. 183 e 184. Ai cap. 183, « spesa per il primo impianto degli Uffici provinciali delle cooperative », risulta

una cifra di 500.000 lire; il cap. 184, « spese per le operazioni di revisione delle cooperative », risulta « per memoria ». Vorrei che per un momento il Consiglio riflettesse sulle due situazioni che ho esposto, sempre e solo nell'intento di evitare dei ritardi maggiori nel varo della legge.

BENEDIKTER: Si tratta di interpretazione più o meno lata, o anche scrupolosa, dell'art. 30. Ogni legge, credo, comporta un qualche impegno per l'assunzione eventuale di un nuovo impiegato della Regione o per la creazione di un ufficio. Se anche questi impegni debbano essere sottoposti all'esame della Commissione al Bilancio, lo giudichi il Consiglio. Altri impegni che la legge importi come tali, come obblighi della Regione a spendere per una attività connessa con la legge stessa, impegni veri e propri non ve ne sono, perchè l'impegno dovrebbe essere un obbligo a versare dei contributi, mentre qui abbiamo una semplice disposizione che fa invito alla Regione a contribuire. Quest'ultima può contribuire alle spese di assistenza delle cooperative, ma non c'è un obbligo della Regione a erogare mezzi finanziari per attività connesse con questa legge. Per le spese di cancelleria e di eventuali impiegati, non credo che — anche dal punto di vista di una economia di lavoro del Consiglio Regionale — per queste spese, che inevitabilmente ciascuna legge regionale comporta, si debba interpellare e pronunciare la Commissione alle Finanze, e che comunque, sedendo il Consiglio e quindi in mezzo alla discussione come tale, questo carattere di impegno possa provocare un incidente procedurale.

VINANTE: Penso che l'interpretazione data dall'Assessore non sia del tutto esatta. Anzitutto perchè vediamo che nel bilancio preventivo, alla voce « spese per le cooperative » la dicitura « per memoria » è stata inserita perchè si riteneva che nel corrente esercizio non ci fosse una spesa per quella determinata ricorrenza; però l'inserimento in se stessa della voce in bilancio costituisce per la Regione un impegno ad affrontare una spesa domani. Ora l'argomentazione sollevata dall'Assessore non credo che si possa accettare. D'altro canto egli dice: « In questo caso la Regione ha facoltà di contribuire, di sostenere una spesa ». Ma l'art. 27 della legge che stiamo discutendo non parla proprio di facoltà. Il secondo capoverso dice: « La Regione, nei limiti di uno stanziamento apposito nel bilancio regionale, contribuisce all'assistenza e consulenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative ». Non dice « può contribuire », ma « contribuisce all'assistenza ». Ritengo che effettivamente questo provvedimento legislativo comporti per la Regione una spesa. Per queste ragioni, trattandosi di un provvedimento legislativo — non si tratta dell'assunzione del personale, il quale costituisce un provvedimento amministrativo — che impegna in futuro la Regione per una spesa, credo che la Commissione alle Finanze in questo caso doveva essere sentita.

GELPI: Volevo dire una cosa, cioè che proprio in questa materia non ritengo competente la Commissione alle Finanze, e sarà bene chiarire. Ritengo che la Commissione alle Finanze e Patrimonio possa venire chiamata in causa quando una legge ha uno stanziamento ben precisato, che porta l'istituzione e la variazione di capitoli di bilancio; nel caso contrario discuteremo in seguito, quando la Giunta proporrà una variazione al bilancio.

BENEDIKTER: A prescindere dall'obiezione sollevata, posso dichiarare che la Giunta ha in animo di proporre, ma senza essere stata provocata da questa, una modifica all'art. 27, nel senso di dire: « la Regione può contribuire ».

VINANTE: E la proposta?

ODORIZZI: E' già fatta!

VINANTE: Permetta, Presidente, per l'argomento sollevato da Gelpi, che dice solo per variazione di bilancio...

GELPI: E di istituzione!

VINANTE: L'art. 39 non dice così; dice che ogni provvedimento che comporta una spesa per la Regione deve essere sottoposto alla Commissione al Bilancio. Ora non è detto che ci sia necessariamente una domanda; anche se fosse uno stanziamento in vigore, che oggi fosse approvato lo stanziamento e noi mettiamo in discussione il progetto di legge che comporta una spesa, anche in quel caso, pur non essendo lo stanziamento, ma che comporta un impegno finanziario, deve essere esaminato dalla Commissione, altrimenti bisogna variare l'articolo del Regolamento.

BANAL: Le spese da farsi nel corso dell'anno e inserite nel bilancio, sono state sottoposte al vaglio della Commissione alle Finanze, quando abbiamo presentato il bilancio. Quelle sono già approvate, e solo se nel corso dell'anno avessero a venire mutamenti che implichino impegni diversi da quelli già assunti e da quelli approvati dalla Commissione al Bilancio, la nuova deliberazione deve essere portata in seno alla Commissione alle Finanze. Altrimenti torniamo ad approvare una spesa già approvata dalla Commissione alle Finan-

ze, di cui fanno parte membri di tutte le Commissioni; altrimenti ogni provvedimento deve essere portato alla Commissione al Bilancio, perchè tutti i provvedimenti che trattiamo implicano variazioni di bilancio.

PRESIDENTE: La discussione è interessante e istruttiva, ma mi pare che esula dall'art. 7, tanto più che ciascuno resta della sua opinione.

E' posto ai voti l'art. 7: unanimità.

Art. 8. C'è un emendamento a firma Benedikter, Samuelli, Odorizzi, per omettere l'inciso della terza riga: « per due anni consecutivi non ha presentato il bilancio annuale o non ha compiuto atti di gestione, o comunque quando... »

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 8: unanimità.

Art. 9. E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

Art. 10. E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

Art. 11. E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12. E' posto ai voti l'art. 12: unanimità.

Art. 13. E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Art. 14. E' posto ai voti l'art. 14: unanimità.

Art. 15. E' posto ai voti l'art. 15: unanimità.

Art. 16. E' posto ai voti l'art. 16: unanimità.

Art. 17.

VINANTE: Questo disegno ha quasi rispettato la sostanza ed il concetto del precedente progetto. Soltanto che in questo articolo si è ritornati al concetto originario, cioè si è inserito l'obbligo di almeno 100 cooperative per il riconoscimento del Consorzio. Ricordo che nel precedente progetto si è fatta una lunga discussione su questo argomento, e la Giunta e il Consiglio avevano accettato di ridurre quest'obbligo a n. 20 cooperative, e ciò per dare la possibilità anche a poche cooperative di costituirsi in consorzio. Qui è previsto ancora il numero di 100, e vorrei chiedere perchè l'Assessore Benedikter ha voluto inserire in questo progetto quel numero di cooperative che era stato ritenuto dal precedente Consiglio troppo rilevante. Se vuole cortesemente rispondermi; caso contrario penserei di presentare una proposta di emendamento.

BENEDIKTER: Ho illustrato nella Relazione i motivi per cui la Giunta ha ritenuto di ritornare al progetto originario, cioè di elevare il numero delle cooperative ad una cifra tale che effettivamente garantisca l'efficenza di queste associazioni. Leggo il relativo inciso: « Per ottenere tale riconoscimento le associazioni nazionali devono dimostrare l'adesione di non meno di 1000 enti cooperativi (art. 5). La richiesta di un numero minimo, abbastanza rilevato, per costituire un'associazione di revisione, si impone, a prescindere da ogni altra considerazione, dall'autofinanziamento della spesa della revisione ordinaria da parte delle cooperative medesime. Alla funzione revisoria si accompagna inscindibilmente quella di assistenza tecnico-giuridica, anzi la revisione è concepita in funzione assistenziale. Secondo il disegno di legge in esame, che ricalca in ciò la legge statale, l'associazione di revisione deve rivolgere la propria attività esclusivamente al fine di rappresentanza, tutela, assistenza e revisione delle cooperative aderenti, senza poter svolgere alcuna attività economica che le possa procurare un altro cespite di entrata, mentre, secondo la legge del 1903, la federazione di revisione poteva avere per scopo anche « la comune tutela degli interessi dei consorzi e delle associazioni federate e mantenere rapporti di affari fra di loro e verso la federazione » (par. 3). E' facile calcolare come per adempiere seriamente alla funzione revisoria-assistenziale, occorra raccogliere un numero rilevante di cooperative, in modo da non gravare eccessivamente sulla singola cooperativa, poichè diversamente la revisione si trasformerebbe in vessazione finanziaria e quindi agirebbe in senso controproducente allo sviluppo della cooperazione. Il presente disegno di legge ammette l'attività nella Regione delle associazioni nazionali, a prescindere dal numero delle cooperative aderenti ad esse nella Regione stessa, di modo che vi è ampia libertà per le singole cooperative di aderire ad un'associazione locale o nazionale ».

Quindi, in seguito a questa norma, non c'è costrizione dalla circostanza di aderire ad un'associazione di revisione locale, ma c'è libertà di aderire ad una associazione di revisione nazionale, la quale sarà riconosciuta in sede nazionale a prescindere dal numero delle cooperative che questa associazione di revisione controlla nella Regione stessa. Ad ulteriore illustrazione forse posso aggiungere che lo Stato ha messo in atto la propria competenza in base alla legge n. 1247, solo con decreto ministeriale del dicembre 1942, imponendo, come primo atto di attuazione della legge, dei contributi da versare alle associazioni di revisione riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; contributi di tale misura che rappresentano — almeno come si lamentano le stesse cooperative,

— un'autentica vessazione ed un peso economico sulle cooperative stesse, di modo che la legge statale, com'è congegnata, viene sentita dalle cooperative come un peso finanziario insopportabile. Per rendere le nostre associazioni di revisione in sede nazionale veramente efficienti, e per non indurle a pesar troppo sulle cooperative socie, è necessario che ad esse sottostiano un numero veramente sufficiente di cooperative associate. Si potrà fare il conto e per arrivare ad una organizzazione efficiente, come minimo si dovrà giungere al numero di 70 cooperative, per non gravarle al di là di quello che è ritenuto sopportabile alle cooperative medesime. Quindi, se Vinante vuole fare la proposta di scendere al massimo fino a 70 cooperative, posso, in nome della Giunta, dichiarare che si aderirebbe a tale proposta.

PRESIDENTE: Sta facendola.

DEFANT: L'argomento è interessante, non per la grande importanza che riveste, ma per lo sfondo psicologico che ha l'associazione delle cooperative. Perchè la funzione che le viene assegnata dalla legge e dalla pratica, dovrebbe essere molto elastica, non solo nella libertà costitutiva, ma anche nel numero dei componenti. Però la pratica esige che vi sia un certo numero. Ho sentito adesso delle proposte che mi sembrano suffragate dalle dichiarazioni di Vinante e dell'Assessore. Non capisco che differenza ci sia fra 70 e 100. Vede, signor Assessore, il cooperativismo nel nostro Paese, in questa Regione ed in tutta la Repubblica, segue un po' l'andamento politico. E' una cosa molto deplorevole, ma è un fatto che non dobbiamo dimenticare. Ora, se dei piccoli partiti di minoranza chiedessero delle associazioni con un minimo di 15-20 cooperative, allora comincerei a dire che la richiesta è logica, perchè noi, piccole associazioni politiche, potremmo domani farci iniziatrici di attività di questo genere; ma che un'associazione conti 100 unità o ne conti 70, credo che in pratica la sostanza non muti. Semmai 15 o 20 elementi per permettere domani di farsi stimolatori di questa attività ad altri enti ed associazioni, a piccoli partiti politici, ma arrivare a creare un'associazione di 70 cooperative per un partito che non si chiami D. C., nella nostra Regione è da escludersi, nel modo più assoluto. Parliamoci francamente; se le sinistre vogliono farsi iniziatrici di attività cooperativistiche — e ne sarei ben lieto, perchè avremmo due orientamenti cooperativistici, una concorrenza, e quando vedo la concorrenza sono lieto — ne chiedono 20 e non 70, perchè più in là non andranno certamente! Ed avranno già compiuto un grande lavoro, se arriveranno a 20, ma non a 70! E' inutile portare come numero determinante il 70! Lasciamo la proposta dell'Assessore di 100, perchè praticamente non raggiungeremo nulla con la proposta di 70.

VINANTE: Non ho nessuna intenzione di rendermi iniziatore di cooperative...

DEFANT: Male! Voi potreste farlo!

VINANTE: Tanto per precisare. Però, guarda Defant, non so se hai capito bene; la proposta del sottoscritto era di ripristinare il concetto inserito nel progetto precedente, cioè di 20. Non ho parlato di 70 cooperative, tanto è vero che quando mi hanno presentato l'emendamento di scendere a 70, non l'ho firmato. Perchè 70 o 100 sono la stessa cosa. Quindi ho voluto chiarire. Ammetto che le preoccupazioni sollevate da Benedikter siano giustificate, nel senso di non gravare eccessivamente l'eventuale istituzione che avesse da sorgere, però non capisco perchè si voglia togliere il diritto di spendere, se queste vogliono spendere per costituirsi un'organizzazione. Ora il vincolo di arrivare almeno a 100 è quello dell'onere fiscale delle spese al quale si costringerebbero queste eventuali organizzazioni; ma perchè si vuole evitare la libertà di costituirsi in consorzio solo per l'onere? Spetta a coloro che si costituiscono di giudicare l'opportunità o meno di sopportare questa spesa, senza inserire nel provvedimento una decisione negativa di autorizzazione. Questo è il mio punto di vista, senza intenzione di rendermi promotore per la costituzione di cooperative.

PRESIDENTE: C'è una proposta di modifica all'art. 17 che varierebbe il numero di « 100 cooperative » in « 70 cooperative ». Porta la firma Forer, Brugger e Schatz. Pongo ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole.

Pongo ai voti l'art. 17: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Art. 18. C'è una proposta della Giunta a firma Samuelli, Benedikter, Berlanda, che propone di sopprimere alla lettera b), seconda riga, la parola « notevole ».

BENEDIKTER: Quella sarebbe, praticamente, come del resto la dizione precedente, una facoltà discrezionale. Credo che, come interpretazione corretta, per la riduzione ad una sola non si debba addivenire al provvedimento di revoca; mentre con la dizione « notevole » è data troppa elasticità a questa previsione di revoca, in quanto *notevole* potrebbe significare anche fino alla metà, il che certamente non è nel nostro intendimento. Quindi,

per una sola o per due o tre direi che non si dovrebbe, interpretando correttamente la legge, addivenire alla revoca, bensì per ulteriori riduzioni.

RAFFAELLI: Mi permetto di esprimere il mio avviso, assolutamente contrario a quello dell'Assessore Benedikter, circa la interpretazione della parola « notevole » o dell'essenza di questa parola. Lui dice: con « notevole » c'è elasticità, senza c'è maggior rigidezza. Io dico il contrario. Con « notevole » c'è una data elasticità. Potrei considerare notevole il 100, il 20 %, ma c'è una indicazione minima, un vincolo minimo per addivenire ad un provvedimento, cioè che ci sia una riduzione. Quando dice « riduzione » e basta, la riduzione può essere fatta anche quando l'elasticità è molto maggiore. La discrezionabilità è molto maggiore.

BENEDIKTER: No, no!

RAFFAELLI: Rimettiamoci al dizionario e vediamo che cosa vuol dire la parola « notevole ». Rimettiamoci al buon senso di tutti; se dice che preferiamo non ci sia questo « notevole » per avere un'assoluta discrezione, dice la verità e possiamo anche essere d'accordo, ma se vuole farci credere che la soppressione della parola « notevole » è e rende la cosa più vincolante, non lo crederò mai!

BENEDIKTER: Ritengo che con la parola « notevole » ci sia maggiore elasticità e maggiore potestà discrezionale, mentre la soppressione comporta una maggiore rigidezza di sistema, il che è più corretto con l'impostazione generale della legge; quindi con la richiesta di un numero minimo di 70, questa richiesta ha maggiore rigidezza e maggiore conseguenzialità.

RAFFAELLI: Mi ribello!...

FORER: Vorrei fare la proposta di lasciare tutta la parte che segue, prima di tutto perchè sembra in contrasto con il punto « a » dell'articolo precedente, in quanto è prescritto che il riconoscimento si può fare solo se ci sono almeno 70 cooperative associate, ed anche perchè sarà molto difficile giudicare se effettivamente sia non efficiente ad assolvere il compito in conseguenza della riduzione. Per queste due ragioni propongo di togliere tutta la parte che segue alla parola « revisionale » (legge).

PRESIDENTE: La proposta contenuta nell'emendamento a firma Brugger, Forer e Schatz, è di omettere tutta la proposizione dopo « compito revisionale ». Allora il punto b) suonerebbe così: « Quando sia contestata l'inefficienza di essa ad assolvere il compito revisionale ». Pongo in votazione l'emendamento Brugger, Forer e Schatz: maggioranza favorevole, 2 contrari, 2 astenuti. Questo emendamento comprende quello della Giunta.

Pongo in votazione l'articolo 18 così emendato: maggioranza favorevole, 3 contrari.

Art. 19. Pongo ai voti l'art. 19: unanimità.

Art. 20.

CAMINITI: La « perfetta conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca » non ce l'ha nessuno. Mettiamo « buona conoscenza », se no impediremo che si faccia qualche cosa. Chi è che può dire, cittadino di lingua italiana, di avere la perfetta conoscenza della lingua tedesca, e chi è il cittadino di lingua tedesca che può dire di avere la perfetta conoscenza della lingua italiana? (commenti).

PRESIDENTE: « Il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua che viene usata nell'amministrazione della cooperativa ».

RAFFAELLI: E' vero che deve avere perfetta conoscenza della lingua che viene usata nella cooperativa, perchè, almeno per quel tanto che la usa, la deve avere!

CAMINITI: Se no c'è la conclusione che un gruppo etnico non può essere ammesso a fare servizio se la lingua è un'altra...

RAFFAELLI: Direi « corrente »!

PRESIDENTE: Bisognerebbe presentare un preciso emendamento.

BENEDIKTER: La parola « perfetta conoscenza » è prevista anche dallo Statuto di autonomia per quanto concerne i giudici conciliatori. Non è una parola nuova, non è un aggettivo nuovo questo della « perfetta conoscenza ». Il Consiglio Regionale l'ha votata per due volte.

CAMINITI: Ed ha fatto male!

RAFFAELLI: Aveva votato anche la legge nei testi precedenti!

PRESIDENTE: A firma Caminiti, Raffaelli e Vinante viene presentato un emendamento soppressivo delle parole « perfetta conoscenza », per sostituirle con: « deve conoscere la lingua che viene usata nell'amministrazione della cooperativa ». Metto in votazione l'emendamento testè letto: maggioranza contraria, 3 astenuti.

L'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 20: maggioranza favorevole, 1 contrario, 9 astenuti.

Art. 21. E' posto ai voti l'art. 21: unanimità.

Art. 22. E' posto ai voti l'art. 22: unanimità.

Art. 23. E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Art. 24. E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

Art. 25. E' posto ai voti l'art. 25: unanimità.

Art. 26. E' posto ai voti l'art. 26: unanimità.

Art. 27. E' presentato un emendamento al secondo comma, a firma Samuelli, Benedikter, Odorizzi, il quale suonerebbe così: « La Regione nei limiti di uno stanziamento apposito nel bilancio regionale può contribuire nelle spese di revisione, di assistenza e di consulenza tecnica, legale ed amministrativa, sostenute da parte delle associazioni di cui all'art. 16 ».

Pongo ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 27 così emendato: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 28. E' posto ai voti l'art. 28: unanimità.

Art. 29. L'articolo 29 verrebbe sostituito con una nuova dizione, che ora leggo: « E' istituita, presso l'Assessorato regionale competente, la Commissione regionale per la cooperazione.

La Commissione regionale decide in sede di ricorso nelle materie di sua competenza; è l'organo consultivo delle autorità regionali nelle materie riguardanti le cooperative; studia e promuove la legislazione regionale sulla cooperazione e formula proposte per il coordinamento di essa con la legislazione nazionale; esprime parere sui progetti di legge interessanti le cooperative e su tutte le questioni nelle quali sia prescritto da leggi o da regolamenti ».

BENEDIKTER: In sostanza l'art. 30 viene portato come art. 29, mentre l'art. 29 diventerebbe art. 30, per una migliore tecnica legislativa, in quanto si enuncia la istituzione delle Commissioni regionali con i compiti delle stesse, e nel successivo articolo si parla della composizione e delle nomine delle eventuali supplenze, ecc. Non muta nulla, nella sostanza.

MAGNAGO: Nell'emendamento presentato, che sostituisce tutto l'articolo, si parla « dell'organo consultivo delle autorità regionali nelle materie riguardanti le cooperative ». Che cosa s'intende per autorità regionali? Non mi sembra una definizione. Chi sono queste autorità regionali?

BENEDIKTER: Diciamo « della Regione ».

MAGNAGO: « Della Giunta Regionale » o « della Regione ».

BENEDIKTER: D'accordo per dire, in modo più comprensivo, « della Regione ». Quindi di tutti gli organi della Regione che possono avere bisogno di una consultazione.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 29 presentato testè dalla Giunta Regionale, che sostituisce l'art. 29 del suo progetto.

DEFANT: Per una questione pregiudiziale. « L'Assessore competente in materia di cooperative », chi sarebbe?

BENEDIKTER: Attualmente l'Assessore per gli Affari Generali, il quale sarebbe l'Assessore cui, in base alla ripartizione degli affari, viene assegnata la materia della cooperazione.

ERCKERT: Dipende dal decreto del Presidente che, all'inizio di ogni legislatura, assegna ad ogni Assessore le materie di sua competenza. Quindi l'Assessore competente sarà quello al quale avrà assegnato, con questo decreto, la materia della cooperazione.

DEFANT: Non voglio entrare nella questione formale. Il Presidente della Giunta è autorizzato ad assegnare la competenza a chi meglio crede. Però mi sembra ci sia un lato pratico da rispettare. Ora, la cooperazione, a parte ripeto la questione formale, riguarda l'agricoltura, il commercio, l'industria, l'artigianato, ecc. Non so se gli Assessorati tecnici del governo regionale hanno ingerenza in materia cooperativistica, anche se capisco benissimo che dal punto di vista formale migliore assegnazione dell'Assessorato agli Affari Generali non c'è. Ma, dal punto di vista tecnico e produttivistico, non so se effettivamente possa rispondere sempre e dovunque l'Assessore agli affari generali, perchè si parla soprattutto « dell'Assessore competente ». In questo caso chiedevo solo con quale criterio è stato assegnato; dal punto di vista formale la migliore assegnazione è questa, cioè all'Assessore agli Affari Generali, ma dal punto di vista tecnico ho i miei dubbi.

BENEDIKTER: Per dare una spiegazione dell'assegnazione. Trattandosi di un controllo giuridico sulle cooperative, non dell'incremento dell'attività delle cooperative, sotto questo profilo la materia è stata assegnata all'Assessorato agli Affari Generali. Al cons. Defant è sfuggito che sono membri di diritto della Commissione Regionale, l'Assessore agli Affari Generali, l'Assessore all'Agricoltura, e anche, secondo la proposta che la Giunta ha avanzato, l'Assessore alle Attività Sociali.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 29: maggioranza favorevole, 6 astenuti.

Art. 30. Non leggo l'art. 30 proposto dalla Commissione, dato che esso è compreso nell'art. 29 precedente. Leggo l'articolo come proposto dalla Giunta:

« La Commissione regionale per la cooperazione è composta come segue:

a) dall'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;

b) da due membri, uno per ciascuna Provincia, scelti fra persone particolarmente competenti in materie giuridiche, designate dal Presidente della rispettiva Giunta Provinciale;

c) da sei membri effettivi e due supplenti, tre effettivi e un supplente per ciascuna Provincia eletti dalle cooperative iscritte nel rispettivo registro provinciale. Ogni cooperativa non può votare per più di un membro effettivo e uno supplente. Non possono essere eletti membri facenti già parte di una Commissione provinciale per le cooperative. Per l'elezione dei membri nella Commissione Regionale si applicano le disposizioni previste nel precedente art. 4. La Commissione Regionale per la cooperazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta stessa, e i suoi membri restano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono stati nominati o eletti, e possono essere riconfermati o rieletti.

La Commissione si riunisce ordinariamente almeno ogni semestre e, in via straordinaria, su richiesta del proprio Presidente o di almeno cinque dei suoi componenti. Essa delibera con l'intervento di almeno cinque membri, compreso il Presidente, e a maggioranza assoluta.

Ai membri supplenti della Commissione regionale si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3.

Possono intervenire alle sedute della Commissione, con voto consultivo, gli Assessori regionali all'Agricoltura e Foreste, all'Industria e Commercio, e alle Attività Sociali e Sanità, o i loro delegati ».

Pongo in votazione l'art. 30 come preletto: maggioranza favorevole, 4 astenuti.

Art. 31. Si sostituisce l'art. 31 con quello che leggo:

« Le funzioni di Segretario della Commissione regionale per la cooperazione sono svolte da un funzionario di gruppo A o B dell'Amministrazione regionale.

Alla direzione degli Uffici del Registro delle cooperative di Trento e di Bolzano è addetto, sino a quando la Regione non ritenga di provvedere diversamente con apposito personale di ruolo, un funzionario della rispettiva Amministrazione provinciale, specificatamente designato e incaricato di tale servizio dal Presidente della Giunta Provinciale. Tale funzionario svolge anche le funzioni di segretario della Commissione Provinciale per le Cooperative.

Agli Uffici del Registro delle cooperative di cui al precedente comma, è inoltre addetto il personale d'ordine o subalterno che si renda necessario per l'espletamento del servizio. Alla nomina di tale personale, da assumersi in via provvisoria e temporanea sino a quando la Regione non avrà proceduto con propria legge all'ordinamento generale degli uffici del personale, si provvede con deliberazione della Giunta Regionale.

Il personale addetto all'ufficio del registro delle cooperative di Bolzano e il funzionario incaricato della segreteria della Commissione regionale per la cooperazione debbono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca ».

BENEDIKTER: Questo esplicito accenno al personale, e quindi all'assunzione, si rendeva necessario dopo l'intervento della Corte dei Conti presso la Regione per poter legalizzare l'assunzione, sia pure provisoria, del personale, sia il segretario della commissione regionale, sia il personale di segreteria ed eventualmente ausiliario per le Commissioni provinciali. Quindi finchè la Regione non avrà provveduto alla disciplina del proprio personale a norma dell'art. 4 n. 1, si ammette in base alla legge l'assunzione provvisoria di personale con delibera della Giunta Regionale.

MITOLO: Volevo solo osservare che, data la importanza di questo emendamento, ritengo opportuno che esso sia distribuito prima ai Consiglieri, perchè se lo possano leggere ed esaminare; infatti contiene un'innovazione di estrema importanza, riguardante il personale che verrà addetto agli uffici che dovranno essere istituiti in seguito all'entrata in vigore della legge. In Commissione non è stato portato, e non lo si può approvare così su due piedi!

PRESIDENTE: Sospendiamo la seduta fino alla distribuzione del testo. (Seduta sospesa).

La seduta riprende.

PUPP: Vorrei rivolgere una preghiera agli Assessori, e cioè che non si rivolgano solo ai banchi di sinistra, altrimenti noi non comprendiamo niente di quello che dicono.

SCOTONI: Altoparlanti!

DEFANT: Volevo ricordare al Presidente di provvedere per la messa a punto degli altoparlanti.

PRESIDENTE: Quando torneremo dalle vacanze avrete bar, poltrone, altoparlanti, ecc. Prego un po' di attenzione. Qualcuno prende la parola sull'art. 31?

MITOLO: Devo esprimere la mia meraviglia e la mia sorpresa nel vedere che per la prima volta, se non vado errato, in una legge che viene votata dal Consiglio Regionale si vuole regolare l'assunzione del personale. L'assunzione del personale, come tutti sappiamo, fino ad oggi è stata fatta direttamente dalla Giunta Regionale, secondo direttive sulle quali, mi pare, il Consiglio Regionale non solo non è mai stato sentito, ma nemmeno intervenuto. Questo lo dico soprattutto per l'osservazione che ho sentito fare da Scotoni e sulla quale non mi soffermo perchè penso che parlerà lui stesso. Detto questo, e fatte le mie riserve sulla regolarità della avanzata proposta per l'inserimento dell'art. 31 nella legge, entrando nel merito di questo articolo e sempre ammesso che le riserve che faccio abbiano un solo fondamento ma possano avere un seguito nella discussione di questo articolo, osservo che non trovo logico che al primo comma si voglia fissare e stabilire che il segretario possa essere di gruppo « a » o di gruppo « b ». E' bene precisare anzitutto che sia o di gruppo « a » o di gruppo « b ». Non vedo il motivo perchè debba rimanere questa alternativa, che potrebbe dar luogo a delle conseguenze il giorno in cui venisse una buona volta decisa ed approvata la legge sull'organico del personale; per chi riveste un grado inferiore a quello che comporta la funzione che egli svolge, potrebbe precostituire un diritto per il passaggio domani al grado superiore a quello al quale appartiene.

La seconda osservazione riguarda il secondo comma. Se si è ritenuto opportuno nel primo comma di fissare l'appartenenza ad un gruppo, sia pure con la possibilità di scelta fra il gruppo « a » ed il gruppo « b », penso che questa necessità ed opportunità dovrebbe sentirsi anche per il secondo comma, cioè per quanto riguarda le funzioni di segretario, mi pare, delle Commissioni provinciali delle cooperative e per la funzione di direttore dell'ufficio provinciale del registro delle cooperative. Anche per questi uffici penso che si debba fissare un grado di appartenenza del funzionario che viene preposto a quell'ufficio. Ci dica la Giunta e vedrà il Consiglio se questo funzionario deve essere di gruppo « a » o di gruppo « b ». Sono del parere che il funzionario della Commissione regionale, come il dirigente dell'Ufficio del Registro provinciale per le cooperative, debba appartenere al gruppo « a », e non al gruppo « b ». Queste sono le osservazioni che faccio riguardo alla formulazione di questo articolo. Per quanto riguarda l'iniziativa presa dalla Giunta di regolare l'assunzione del personale addetto agli uffici delle cooperative, ritengo che il Consiglio Regionale non possa ancora, in questo caso e negli altri uffici dove è stato assunto personale, esprimersi, perchè questa è materia che dovrà essere regolata e trattata unitariamente quando affronteremo il problema del personale di tutta la Regione, della quale fa parte anche quello che verrà addetto alle cooperative. Riassumendo, ritengo che anche per questo personale, la Giunta farebbe bene a seguire la strada finora seguita. Come consigliere regionale non voglio prendere alcuna responsabilità per una decisione di questo genere, come non l'abbiamo presa per quanto riguarda il personale di altri uffici. Se di questa opinione non dovesse essere il Consiglio Regionale, io insisto sulle osservazioni di carattere formale che ho fatte per quanto riguarda i commi uno e due dell'art. 31.

SCOTONI: Mi sembra che questo articolo sia un po' pasticciato. Intanto mi associo a quello che ha detto chi mi ha preceduto, ed aggiungo che al primo comma quella indeterminatezza alla quale è stato fatto cenno è aggravata dal fatto che, se ben ricordo, nella legge che abbiamo fatto sul trattamento economico del personale è stato dato anche risalto alle funzioni ricoperte dal funzionario.

Ora, quale trattamento gli darete? Quello di gruppo « a » o « b », se non è precisato? Al secondo comma vi è questo ufficio regionale; in sostanza abbiamo detto che è un organo regionale l'ufficio provinciale del registro delle cooperative, che però è presieduto nella sua parte burocratica da un funzionario nel quale l'amministrazione regionale non ci mette il naso; esso viene nominato, quindi anche prestato, richiamato da un altro organo, qual è il Presidente della Giunta Provinciale. Non è detto da chi venga pagato ed a chi risponda per quanto si riferisce agli obblighi delle sue funzioni. E' una cosa così, messa là in qualche modo... Terzo comma: si parla di personale subalterno che si renderà necessario. Chi accerta il numero ritenuto necessario? Chi stabilisce quale sarà questo personale? Non si sa! Sulla questione generale mi sembra che si sia contro l'8.a norma transitoria della

Costituzione. Non sono mai stato dell'opinione — espressa più volte dalla Giunta — che non si potesse mai fare nulla nel campo del personale, come attività legislativa, perchè c'era quella norma 8.a; neanche però dimenticarsene completamente; almeno dire: « per quanto non sia possibile applicare la norma 8.a », nel senso di aver richiesto all'amministrazione dello Stato dei funzionari che non si assumeranno sul posto! Almeno domandare all'amministrazione, che dovrebbe essere l'unica fornitrice in base all'8.a norma transitoria ribadita dalla legge 10-2-1953; era il minimo che si doveva fare! In queste condizioni non credo che si possa accettare questa proposta di articolo.

DEFANT: Il primo comma dell'art. 31 dà una enunciazione ed una classificazione del personale. Pregherei il signor Assessore di fornire una breve spiegazione sui motivi che hanno indotto il Governo regionale a soffermarsi immediatamente ed incidentalmente su una questione così importante e fondamentale come quella del personale della Regione. Perchè questa classifica è per me completamente nuova. Vi deve essere stato un motivo importante e potente per aver indotto la Giunta ad accennare ai gruppi « a » e « b », che nella Regione ufficialmente non sono esistenti. Poi entrerò in merito alla questione.

CAMINITI: Io sono sorpreso da questo articolo. Perchè? Perchè per quattro anni di seguito ho chiesto che l'assunzione del personale della Regione venisse disciplinata attraverso un provvedimento legislativo, come è previsto dallo Statuto. A mio modestissimo avviso, tanto la Regione che la Provincia, nell'assumere del personale senza aver prima deliberato con legge l'ordinamento degli uffici, commettevano degli atti contrari alla norma statutaria. Adesso la Giunta vien fuori con una proposta che è allogata non a mezza strada, ma a un quarto di strada. Esiste l'accenno che c'è nella volontà della Giunta espresso il convincimento che finalmente qualche cosa, una norma legislativa per assumere questo personale, sia pure limitatamente al settore delle cooperative, bisogna averla. E quindi si presenta l'art. 31, con cui in sostanza si dispone nella legge una specie di delega alla Giunta per assumere il personale. Siamo di un passo avanti nella tesi sostenuta, però naturalmente io non posso essere soddisfatto di questo piccolo passo in avanti. E' troppo piccolo dopo quattro anni!... Speravo che venisse presentato un progetto di legge regolare in cui si disponesse l'ordinamento degli uffici, in cui si stabilisse l'ordinamento di tutto il personale, su un piano chiaro e libero da incognite. Invece siamo di un piccolo passo avanti, che non può soddisfare sufficientemente. Ora, a parte questo, come principio generale c'è effettivamente la questione del gruppo « a » o « b », e credo che tutti siano d'accordo nello stabilire: o al gruppo « a » o « b ». Non si può a Bolzano avere uno del gruppo « a » e a Trento uno del gruppo « b »; con la formulazione di questa legge si potrebbe arrivare all'assurdo, cioè che il direttore dirigente di Bolzano sia di gruppo « a » e quello di Trento del gruppo « b ». (Interruzioni).

ODORIZZI: E' uno in tutta la Regione!

CAMINITI: E' uno solo per tutta la Regione? Ha ragione, e questo potrebbe avvenire nella direzione dell'ufficio del registro, probabilmente. Comunque mi pare che questa alternativa non sia logica. O le funzioni espletate sono tali per cui ci vuole un funzionario di gruppo « a », o non sono tali, ed allora si chieda un funzionario di gruppo « b ». Mi pare che questa sarebbe la cosa di più facile soluzione. Non entro nell'ordine delle altre questioni, perchè sono già state esposte e non voglio ripeterle, però mi soffermo sull'ultimo comma, dove c'è la famosa questione della perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca. Il comma dice: « Il personale addetto all'Ufficio del Registro delle cooperative di Bolzano e il funzionario incaricato della segreteria della Commissione regionale per la cooperazione, debbono avere perfetta conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca ». Badate, Signori miei, che malgrado le tre votazioni, come ha asserito Benedikter, sulla formulazione della « perfetta conoscenza », o noi facciamo una norma che non può essere applicata se non quando la si invoca, e la si invocherà quando fa comodo o ritorna utile, o facciamo una norma che non servirà per niente. Perchè « la perfetta conoscenza » delle due lingue, se mi permettete, è difficile che si abbia un po' da tutti quanti. Per esperienza personale posso dire che trovare chi conosce le due lingue perfettamente è difficile, perchè neanche la nostra lingua conosciamo perfettamente; io non posso dire di conoscere perfettamente la lingua italiana, e tanto meno quella tedesca, e non so quanti cittadini potrebbero ed avrebbero il coraggio o il pudore di dire che hanno la perfetta conoscenza della lingua tedesca. Quindi direi che basterebbe « la conoscenza della lingua italiana e tedesca », anche perchè, e qui mi rivolgo proprio a Benedikter, conoscenza è da conoscere, e conoscere è più di sapere. Conoscere è il massimo che si possa dire a questo mondo di sapere. Mi riferisco a quegli studi di filosofia e di glottologia, che certamente Benedikter ha fatto negli anni di Università, per una conferma che la conoscenza di

una cosa comporta il massimo delle cognizioni. E quando abbiamo detto « perfetta conoscenza », vuol dire che noi diminuiamo il valore ed il significato del conoscere. Quindi mi permetto di chiedere, proprio in forma esplicita, anche perchè lo strumento legislativo sia veramente ed onestamente operante, di togliere quel « perfetta », che non sarebbe altro che un intralcio.

ODORIZZI: Siccome si parla, a proposito di questo articolo, della questione del personale, che, come sapete, mi sono riservata e non costituisce attribuzione di nessun Assessorato specificatamente, risponderò io, perchè mi pare doveroso rispondere ad alcune cose che avete detto.

Intanto non è esatto che sia la prima volta che il Consiglio Regione esercita la sua funzione legislativa in tema di personale. Mi permetto di ricordare che l'abbiamo fatto almeno due o tre volte: quando abbiamo dovuto disciplinare i Libri Fondiari, il loro funzionamento e la loro conservazione; l'abbiamo fatto quando abbiamo deliberato le indennità speciali che abbiamo voluto attribuire al personale, e lo faremo gradualmente sempre di più. Dovete ricordare che in occasione della discussione del bilancio, la Giunta si è proposto, a conclusione ed accettazione dei suggerimenti che il Consiglio ha dato, di arrivare alla presentazione di una legge che sia comunque conciliabile con la norma transitoria 8.a, che deve essere frutto di precedenti consultazioni con gli organi dello Stato; di una legge che ci faccia fare un passo in avanti in questa delicata ed importante materia.

Detto questo, vi racconto la storia di questa modificazione, perchè comprendiate come si svolge qualche volta il lavoro nostro. L'Assessore proponente non aveva fatto che riportare nel testo di questa legge esattamente la disposizione che avevamo accettata nelle due precedenti votazioni sulla legge riguardante la vigilanza sulle cooperative. Disposizioni che si limitava a dire che il personale addetto al registro delle cooperative della Provincia di Bolzano e il funzionario addetto alla Commissione regionale della cooperazione, dovevano avere la perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca. Senonchè, proprio i consulenti del nostro ufficio legislativo, con i quali siamo ormai in contatti frequenti, proprio per lo studio di una legge sull'ordinamento degli uffici e del personale, ci hanno detto: è bene cominciare dalle leggi singole che presenterete in Consiglio da ora in avanti. Quando voi porterete — e la porteremo nella prossima tornata — per esempio la legge sull'organico dell'ufficio del Libro Fondiario, che va riesaminata, inserite già lì alcuni principi fondamentali, e quindi, dove disponete sul personale, inserite una minima disposizione. Cominciamo così affinchè, anche attraverso l'esperienza di una legiferazione in atto, si veda meglio quale sarà l'atteggiamento degli organi centrali dello Stato. Il suggerimento è venuto alla Giunta dai tecnici coi quali siamo in relazione proprio per dare attuazione a quel suggerimento che ci avete dato voi. Detto questo, la portata di questo articolo per me è estremamente semplice. Forse questo sfugge a voi, com'è naturale ed è giusto perchè non avrete potuto partecipare alle discussioni che abbiamo avuto con questi consulenti.

Il primo comma dice: « Le funzioni di segretario della Commissione regionale per la cooperazione sono svolte da un funzionario di gruppo « a » o « b » dell'amministrazione regionale ».

E' un funzionario unico che può essere di gruppo « a » o « b ». Può essere un laureato o un ragioniere, o un impiegato dotato di titolo di studio di scuola media superiore. Vogliamo stabilire il principio che sia un laureato? Noi non ne vediamo la necessità; può darsi il caso che sia opportuno prendere un laureato, perchè nella gamma di coloro che si presentano per l'assunzione ci può essere un elemento dotato di laurea che sia preferibile, ma potrebbe anche darsi che potesse essere perfettamente idoneo allo scopo ed alle funzioni di segretario della commissione regionale anche un impiegato di gruppo « b ». Abbiamo lasciato la scelta, ma vi diciamo subito che se vi convincete che debba essere esclusivamente di gruppo « a », accettiamo che sia di gruppo « a »; comunque un funzionario unico che possiamo scegliere fra le due categorie. E' evidente che in quanto sia di gruppo « a » gode del trattamento economico del gruppo « a », e in quanto sia del gruppo « b », gode del trattamento economico del gruppo « b ». Tenuto conto della funzione che si attribuisce a questo impiegato che è segretario di commissione regionale, può essere sufficiente l'appartenenza al gruppo « b », come la richiesta del titolo di laurea può essere anche esuberante; ma se volete togliere questa possibilità di scelta, che è compatibile quando si ha l'occhio attento alle funzioni che l'impiegato deve compiere, toglietela, siamo d'accordo, e allora sarà possibile dire « un funzionario di gruppo « a », se volete « a », o gruppo « b ».

Poi abbiamo detto: lo stabilire in questo momento quale sarà l'organico di questi uffici è prematuro, perchè solo l'esperienza ci dirà esattamente che cosa andrà fatto. Per ora ci illudiamo — speriamo che non sia un'illusione — che questi uffici del registro, che sono organi regionali costituiti presso le Giunte Provinciali, come avete già deliberato, abbiano un volume di lavoro mode-

sto, che può essere affrontato e svolto soddisfacentemente anche da un impiegato della rispettiva amministrazione provinciale senza bisogno di andare a prendere altri funzionari. Quell'impiegato si farà aiutare, coadiuvare, nel disbrigo della sua attività d'ordine e non di concetto, da personale subalterno, che potrà essere assunto in via provvisoria. Cioè abbiamo detto: in attesa di disciplinare diversamente la materia con personale di ruolo, quando riusciremo a fare la legge generale sull'organico, stabiliamo il concetto che alla direzione degli uffici del registro provinciali sia preposto un funzionario dato dalla stessa Provincia, integrato poi da personale subalterno assunto in via provvisoria. Ecco il concetto dell'articolo nei commi 2 e 3. E' evidente che questo impiegato o funzionario della Provincia continua ad essere impiegato o funzionario della Provincia, ed è pagato dalla Provincia. Per quanto riguarda il personale di integrazione, d'ordine, di carattere subalterno, si assumerà nei limiti strettamente necessari, e crediamo che si tratterà di ben poca cosa.

Dette le questioni in questi termini, rimane, a mio modo di vedere, l'ultima obiezione, che è quella di Caminiti a proposito del grado di conoscenza delle due lingue. Dico subito che è vero che un grado di conoscenza perfetto delle due lingue sarà di pochissime persone, tuttavia l'Assessore proponente ha trasferito qui, senza modificazione, in base al criterio generale che ci eravamo dati, la norma come l'avevamo già votata due volte. Perchè, anche se è vero che questo stato di conoscenza perfetta può essere un'illusione, questa finzione giuridica è entrata, già non tanto nella nostra legislazione, quanto nella impostazione dello Statuto regionale, dove è usata per i giudici conciliatori e vice conciliatori, all'art. 79. Si è usata la frase con cui viene richiesta la conoscenza della lingua italiana e tedesca *piena o perfetta,* solo nel senso di limitare la discussione è stato riportato l'articolo così come sta, pur rendendoci conto che nell'applicazione bisognerà avere un criterio di ragionevolezza, di adattabilità alla pratica, perchè altrimenti non si cammina.

DEFANT: Mi riferisco solo al comma primo dell'art. 31, il quale annuncia l'esistenza dei gruppi « a » e « b ». Non credo che il Consiglio possa approvare un testo di legge simile, quando ufficialmente non abbiamo un gruppo « a » ed un gruppo « b ». Una simile enunciazione prevede una classificazione del personale, delle modalità di assunzione, un regolamento di disciplina del personale e garanzie giuridiche previste da una legge organica sul personale, che non esiste. Quindi noi legiferiamo su di una cosa non esistente. Se in sede pratica la Regione ha voluto classificare il personale in gruppo « a » ed in gruppo « b », ciò non toglie che effettivamente la Regione non possieda personale giuridicamente classificato. Anche il metodo analogico — voi che siete esperti in materia giuridica, me lo insegnate — può essere applicato laddove ci sono le condizioni di fatto per applicarlo. Da noi non esistono, perchè se vogliamo applicare la legge dello Stato, dobbiamo anche applicare le modalità che essa usa nella assunzione del personale, e tutte le garanzie morali, materiali, ecc.: esami, titolo, il regolamento di disciplina, trattamento di quiescenza, garanzie giuridiche, che per il nostro personale mancano totalmente. Che cosa fa il nostro personale, e lo dobbiamo dire con rammarico, se si trova domani ad essere licenziato? La Giunta Regionale può licenziare in piena legittimità. Non ci troviamo quindi nelle condizioni di dare un'enunciazione di questo genere, cioè di gruppo « a » e gruppo « b ». Sarebbe bene! Non faccio nessuna obiezione su quanto detto dal Presidente della Giunta, cioè se deve essere un laureato o un diplomato; questo dipende dal criterio della Giunta. Ma, al posto di « a » o « b », si metta laureato o diplomato; è molto più corretto, in sede di diritto, e più conferente, in quanto non possiamo approvare i gruppi « a » e « b », perchè allora approviamo una legge dello Stato già esistente che non applichiamo. Mi si dice: per analogia come noi applichiamo questa legge dello Stato? Facciamo un esame preventivo, diamo al personale le garanzie giuridiche ed economiche, che esistono nella legge dello Stato? Diamo il trattamento di quiescenza? Conferiamo a questa legge dello Stato tutto il potere insito nella legge sessa? La risposta è negativa. Quindi sarebbe meglio modificare la dizione del primo comma, da « gruppo « a » o « b » » in « laureato » o « diplomato ». La scelta della sua qualifica dipende dall'esecutivo e su questo punto non ho obiezioni da fare.

CAMINITI: Vorrei dire che l'appartenenza a un gruppo può essere anche indicata come equiparazione, come potremmo dire che un funzionario è equiparato al gruppo « a » o « b » dell'amministrazione dello Stato, ed esuleremmo dal profilo giuridico e formale. Rimane la questione fondamentale, se cioè dire che deve essere un funzionario che ha fatto gli studi medi. E questo dovrebbe essere stabilito in relazione alle funzioni che questo impiegato deve svolgere, e la Giunta non può dirlo in forma alternativa, perchè diversamente dovremmo ritenere che la Giunta non ha ancora cognizione di quello che questa gente dovrà fare. Perchè se si tratta di un funzionario per il quale le cognizioni normali acquisite attraverso la

licenza superiore sono sufficienti a svolgere il lavoro, allora si dica « un funzionario equiparato al gruppo «b», e se poi è del gruppo «a», meglio. Nessuno esclude che al posto di gruppi « a » o « c » appartengano funzionari del gruppo « b ». Si tratta di una questione di principio: stabilire a quale livello di cultura, di preparazione, si pensa che debba appartenere un funzionario che deve assolvere questa funzione. Sono questioni di principio dalle quali non si può derogare così facilmente. Se poi la Giunta ritiene che debba essere un funzionario di gruppo « a », deve dire che deve essere un funzionario laureato, perchè non darebbe garanzia altrimenti. Mi pare che sarebbe opportuna questa interpretazione. Per quanto concerne la questione della conoscenza delle due lingue, mi permetto di insistere. E' vero che in qualche legge regionale questa formulazione è stata votata, ma questo non significa che debba avvenire sempre. Diciamolo qui; si può in qualche caso essere d'accordo per una questione e non esserlo in un'altra. In determinati argomenti possono esserci delle circostanze tali che giustifichino un determinato atteggiamento, e in altre può darsi che questo non succeda. Il riferirsi allo Statuto regionale credo che invalidi la tesi, più che confermarla. Si tratta di giudici conciliatori, si tratta di magistrati i quali se non conoscessero bene la lingua potrebbero esercitare ingiustamente la giustizia. E' una cosa molto diversa; è comprensibile che il legislatore, per il caso specifico di chi esercita la giustizia, ritenga che sia indispensabile. E poichè è per la giustizia spicciola del giudice conciliatore, ove appunto si presenta gente che, insomma, non sempre può essere assistita validamente da buoni avvocati ecc., mi pare che il principio sia stato sancito giustamente. Ma che questa debba essere una norma generale da applicarsi sempre, mi pare che non sia il caso.

Il fatto che insista troppo da una parte sulla necessità di questa formula della perfetta conoscenza, mi induce ad insistere dall'altra parte perchè essa formula non venga considerata una regola generale. Questo è pacifico, lo comprendono anche i banchi. Concludo augurando che la Giunta ed il Consiglio tengano presente che per fare il segretario della Commissione regionale per le cooperative non è proprio indispensabile avere la perfetta conoscenza delle due lingue. Perchè, badate bene, il guaio è che noi in Provincia non abbiamo voce in capitolo, non possiamo fare quello che possono fare i rappresentanti del S.V.P., se no, vorrei vedere il funzionario della Giunta Provinciale che viene destinato a quel servizio se ha la perfetta conoscenza della lingua italiana e vorrei vedere, se non l'avesse, come la mettiamo! Parlare di perfetta conoscenza è facile, ma quale segretario ha la perfetta conoscenza? Succede questo: che la perfetta conoscenza si applica per una lingua e non si applica per l'altra, secondo i rapporti di forza che agiscono nell'ambito dell'amministrazione. Questa è realtà politica di cui è inutile ignorare l'esistenza, questa è la realtà di tutti i giorni. Quindi lasciamo andare; mettiamo la conoscenza delle due lingue e credo che possiamo essere tranquilli.

ODORIZZI: Allora, per concludere su questo articolo, la Giunta vi propone di stabilire che il segretario di quella Commissione regionale sia un laureato.

CONSIGLIERE: Bene!

ODORIZZI: Così non ci sarà nessun dubbio. Si può modificare il testo della disposizione, dicendo: « un funzionario munito di laurea », per non usare la terminologia « di gruppo a ». Ma guardi, caro Defant, che questa terminologia l'abbiamo già adottata a proposito della legge sulla indennità regionale, ed abbiamo premesso in quella relazione che, in attesa della definizione che capiterà quando faremo la legge regionale sull'ordinamento e trattamento economico, in applicazione dell'art. 92, a tutti questi effetti adottavamo le disposizioni di legge dello Sato. E' poi un mezzo pratico ormai usato in tutte le amministrazioni comunali e provinciali, e c'è per tutta questa classificazione fatta in gruppi degli impiegati. Mettiamoci « laureato » e togliamo questa perplessità. Per quanto riguarda la storia della lingua non è esatto, caro cons. Caminiti, perchè all'art. 79 — lo rilevo non per pignoleria ma per capire come questa formulazione legislativa vada con termini che possono impressionare, ma che poi debbono essere presi con buon senso — è detto che nei Comuni del territorio della Provincia di Bolzano non solo per la nomina dei conciliatori e dei vice conciliatori, ma anche dei cancellieri, anche degli uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza della lingua tedesca. Abbiamo trasferito un principio simile per il segretario della Commissione, e mi pare che non siamo andati fuori posto. Dal momento che l'avevamo già votato vi proporremmo di non fare delle modifiche.

CAMINITI: Intanto è « piena », e non « perfetta ».

ODORIZZI: Mettiamo « piena ».

CAMINITI: La piena può essere quella del fiume!

DEFANT: Volevo muovere un'osservazione non alla Giunta, ma a noi collettivamente per tutte le leggi. Da questa legge, so che in Sicilia ci seguono un po', possono pensare che qui abbiamo un organico del personale, mentre non c'è. Abbiamo ripetuto diverse volte in sede di Commissione di Bilancio, e l'ho ripetuto io che non vorrei che questa diventasse una dizione comune a tutte le leggi; dal momento che è difficile il lavoro per l'organico e dal momento che verrà fra due o tre anni, è meglio essere chiari nelle leggi. Diciamo pure « laureati » o « diplomati »; risponde meglio alla verità!...

PRESIDENTE: All'articolo in distribuzione sono stati portati degli emendamenti, cioè: « munito di laurea », e « la piena conoscenza ».

SCOTONI: Devo riprendere la parola, perchè le spiegazioni che mi sono state fornite sui criteri generali, cioè che all'ordinamento degli uffici si provvede caso per caso, non le posso condividere. Sarebbe come un ingegnere, al quale domando di costruirmi una casa e cominciasse a studiare la camera da pranzo da una parte e poi la camera da letto, e poi cercasse di mettere insieme queste cose. Non so che cosa ne verrebbe fuori, forse non ci sarebbe la casa! Una riprova l'abbiamo in questo. Questo funzionario, di cui al primo comma, probabilmente non avrà da fare molto; i compiti della Commissione regionale sono, come estensione, modesti, ma sono però abbastanza delicati. Non so: fornire notizie ed informazioni sulla legislazione, consulenze ecc. Se avessimo di fronte a noi un quadro della organizzazione, allora potremmo dire che questo funzionario forse non farà solo e permanentemente il segretario della Commissione regionale, ma avrà anche altre funzioni, ed una parte del suo tempo la dedicherà a queste, ed allora si potrebbe vedere la cosa inquadrata nei suoi giusti termini. Per quanto riguarda i due funzionari delle Commissioni provinciali, quelli invece hanno molte cose da fare; se è giusto quello che ho capito, in sostanza non solo sono quelli che presiedono alle riunioni della Commissione e partecipano come segretari alle Commissioni provinciali, ne stendono i verbali, li mettono in archivio, ecc., ma se la Commissione dovrà, come è necessario in pratica, far istruire molte cose, anche queste faranno i detti funzionari. Avranno da sorvegliare in genere tutta la cooperazione provinciale; avranno da verificare l'esistenza delle condizioni stabilite dalle leggi per decidere sull'iscrizione delle cooperative nel registro; dovranno provvedere alla cancellazione dal registro delle cooperative che non sono come dovrebbero essere; dovranno motivare, perchè le Commissioni collegialmente queste cose non le possono fare; dovranno lavorare sul materiale preparato dai segretari; dovranno comunicare alle Commissioni competenti questi provvedimenti; attendono all'iscrizione nel registro delle cooperative. Tutto avranno da fare, e non voglio annoiare con un'elencazione di quelle funzioni che avrete notato, leggendo ed approvando, discutendo gli articoli che abbiamo sentito. Tutte queste funzioni sono numerose e delicate, e non vedo allora un funzionario dell'amministrazione provinciale il quale, avvisato due giorni prima che domani alle 16 si riunisce la Commissione provinciale, va a stendere il verbale. Vedo uno che risponde dell'ufficio che gli è affidato, che prepara questo materiale; ed allora la cosa diventa più complessa e più impegnativa di quanto non sembri apparentemente. Per questo motivo, che in pratica viene a confermare quello che credo di aver esposto prima in termini generali, richiamandomi alla norma transitoria ed alla necessità di un coordinamento completo, sono contrario all'approvazione di questo articolo come è stato proposto. Rilevo anche che in un certo senso è doloroso dover constatare, dopo che vari consiglieri della passata legislatura dai diversi banchi si sono alzati a richiedere un senso di interessamento del Consiglio a questi problemi, come le loro richieste siano sempre rimaste per lo meno inascoltate. Oggi che un organo, sia pure rispettabilissimo, ma organo che non dovrebbe essere di gran lunga superiore al Consiglio Regionale, muove un'obiezione, ecco che si corre a preparare un articolo che viene presentato a tamburo battente. Non mi sembra giusto questo, neanche come procedura, nei confronti del Consiglio Regionale.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento presentato da Samuelli, Odorizzi e Benedikter che varia la dizione « funzionario di gruppo A o B », con « funzionario munito di laurea », e, al posto di « perfetta conoscenza », « piena conoscenza ».

CAMINITI: Voto il primo.

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione per divisione. E' posto ai voti il primo emendamento: « funzionario munito di laurea »: maggioranza favorevole, 2 contrari, 3 astenuti.

BRUGGER: Voterò contro il secondo emendamento per il fatto che chiede e prevede un concetto relativo, come è relativo il concetto di « piena », e perchè ritengo che se si tratta di un laureato, abbiamo la piena garanzia che possiede la perfetta conoscenza. Credo sia pacifico che un determinato elemento, il quale come madrelingua ha

quella italiana e dimostra di aver fatto gli studi accademici in un'Università tedesca, ha la perfetta conoscenza della lingua tedesca (*interruzioni e commenti*), così come presumo che colui che è di madrelingua tedesca ed ha fatto gli studi accademici in Italia, ha la perfetta conoscenza della lingua italiana (*commenti*).

CAMINITI: Dichiaro di astenermi da questa votazione, di non votare a favore dell'emendamento, perchè la prova della mancata perfetta conoscenza della lingua italiana me l'ha data il cons. Brugger quando ci ha detto che « piena conoscenza » equivale a « perfetta conoscenza ». E difatti egli evidentemente non ha inteso l'enorme differenza, rappresentata naturalmente da cognizioni di gran lunga — permetta il termine — raffinate, che ci sono nella lingua italiana, per cui « piena conoscenza » non significa « perfetta », così come un otre pieno non significa un otre bello...

BRUGGER: Traduzione di quello che ha detto Caminiti!...

MOLIGNONI: Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento, qualora il concetto « piena conoscenza della lingua italiana e della tedesca » sia riferito proporzionalmente alla conoscenza dimostrata dall'estensore di questa legge, e faccio riferimento preciso all'art. 8, dove si dice: « La cancellazione dal registro è disposta dalla Commissione provinciale, oltre che nel caso di cessazione della cooperativa, quando sia accertato il venir meno dei requisiti voluti per la iscrizione oppure quando la cooperativa, per due anni consecutivi non *ha* presentato il bilancio annuale »...

LORENZI: E' soppresso!

CAMINITI: E' stato scritto comunque, ed è un errore di grammatica, signorina!

MOLIGNONI: E ancora all'art. 22 — finisco subito, non ho fatto questa osservazione in precedenza perchè non si dica che scendo a leziosaggini — dove si dice: « Il revisore deve poi tosto *rassegnare* all'organo di revisione, da cui ha ricevuto l'incarico, esauriente relazione... ». Qualora si intenda in questo modo la *piena* conoscenza, voto a favore dell'emendamento...

SCHATZ: Voterò contro l'emendamento per questo motivo: perchè noi abbiamo già votato l'art. 20, ultimo comma, dove si dice che il revisore deve avere perfetta conoscenza della lingua. Dunque penso che nella stessa legge non possiamo usare due termini diversi quando ci si riferisce alla lingua. Abbiamo votato « perfetta conoscenza », e all'art. 31 c'è « piena conoscenza ». Credo che dobbiamo lasciare « perfetta ».

MAGNAGO: Solo per dichiarazione di voto, perchè qui ci sarebbe da discutere molto. Senz'altro avrei votato per « perfetta conoscenza », ma voto anche per « piena », in quanto è vero quello che ha detto Schatz, cioè che abbiamo già usato la parola « perfetta » e che adesso usare « piena » contrasta un po', anche se rimane un contrasto formale, che non ha nessuna conseguenza pratica. Ora, è vero che fra « perfetta » e « piena » ci può essere una differenza, ma scrivere « piena » o « perfetta », praticamente ha lo stesso valore, non c'è alcun dubbio. Voto per « piena » anche perchè questa è una terminologia già usata dallo Statuto.

MITOLO: Dichiaro che voterò contro questo emendamento, e non tanto per la questione della « perfetta » o « piena » conoscenza della lingua tedesca, sulla quale si parla, mi pare, da cinque anni a questa parte, e si discute senza essere mai venuti a capo di niente. Osserverò poi che l'aggettivo « piena » mi pare tutt'altro che idoneo, nello specificare una conoscenza della lingua. Che cosa vuol dire « piena » conoscenza? Questo l'ho sentito ripetere tante volte e lo sento ripetere ancora, e non mi pare che serva ad indicare; trovo più logico e più rispondente l'aggettivo « perfetta » che non l'aggettivo « piena », che è un concetto di misura. Ma voto contro, non tanto per questa questione di carattere formale, sulla quale ormai non credo di dover insistere, quanto per l'affermazione sostanziale che riguarda il secondo comma dell'art. 31. Dopo la precisazione fatta dal Presidente della Giunta, ho compreso che il personale che verrà addetto a questo ufficio sarà di due specie: personale con funzioni di concetto, già assunto dalla Regione e che viene trasferito da un ufficio al quale è già addetto attualmente, all'ufficio della Commissione regionale, e personale subalterno, o d'ordine, che verrà assunto ex novo. Questo mi fa pensare che la Regione ha una riserva di funzionari, perchè lo stabilire fin d'ora di trasferire da un ufficio che esiste ad un ufficio che dovrà essere creato, significa che abbiamo una riserva di personale che oggi probabilmente non fa niente.

ODORIZZI: Uno!

MITOLO: Va bene!

ODORIZZI: E' il segretario della Commissione!

MITOLO: Poi ci sono i due segretari provinciali!

ODORIZZI: Quelli li daranno le Provincie!

MITOLO: Sia la Regione che le Provincie hanno una riserva, e siccome per queste riserve di personale non sono d'accordo, dichiaro che voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento « piena conoscenza »: maggioranza favorevole, 5 contrari, 10 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 31: maggioranza favorevole.

Art. 32. E' posto ai voti l'art. 32: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 33. E' posto ai voti l'art. 33: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 34.

BENEDIKTER: Una rettifica formale: invece di art. 29, in seguito all'emendamento proposto, è necessario dire art. 30, perchè questo articolo regola la composizione e formazione della Commissione regionale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 34: unanimità.

Art. 35.

SCOTONI: Voto contro questo articolo perchè la presente legge ha due violazioni della Costituzione: quella dell'8.a norma e quella dell'art. 81, dove è previsto che ogni legge che comporti nuove maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte. Qui si portano maggiori spese e non è indicata nessuna fonte di attingimento per farvi fronte, in quanto il capitolo del nostro bilancio che prevede la revisione delle cooperative è « *per memoria* », e quindi qualunque spesa, anche modestissima, sarà superiore a quella per memoria che è pari a zero!

RAFFAELLI: Dichiarazione di voto sull'articolo, che comporta una dichiarazione di voto contraria a tutta la legge, a nome anche del mio collega di gruppo, per le ragioni testè addotte da Scotoni. Vorrei sottolineare anche la questione di principio, per cui non è accettabile che una dimenticanza seppure formale della Presidenza si aggiusti in questa maniera, creando un precedente. L'altro giorno è avvenuto a proposito di un altro disegno di legge, e si è riparato con la convocazione in extremis della Commissione alle Finanze; però quando il Consiglio fu chiamato a discutere su quella legge non c'era stato ancora il parere di detta Commissione. Oggi non c'è affatto, e intendiamo con questo esprimere una ferma protesta verso tali mancanze di forma che non si dovrebbero ripetere, ed in secondo luogo perchè mi pare anche un po' irrituale il fatto che la Giunta, dopo aver disposto il disegno di legge e mandatolo in Commissione, abbia ritenuto in sede di discussione plenaria di proporre una serie di notevoli modificazioni. Capisco che i proponenti stessi, rileggendo il testo, anche all'ultimo momento possano trovare qualche cosa da modificare su quello stesso testo che essi avevano predisposto prima, ma modificazioni così numerose ed anche di sostanza come quelle che ci sono state messe qui, permettete la frase, fra i piedi all'ultimo momento, non dovrebbero essere più tollerate. La Giunta ha lavorato intorno a questo progetto di legge, a progetti di legge affini, a precedenti progetti di legge sulla stessa materia, per alcuni anni. Non è normale, non è concepibile che proprio in queste ultime ore alla Giunta sia venuto in mene di proporre delle modificazioni di sostanza, sulle quali nè la Commissione ha potuto ponderare, nè i Consiglieri avevano tempo di approfondirne l'esame. Per questo voteremo contro la legge.

DEFANT: Evidentemente è difficile approvare questa legge, se si tiene conto...

CONSIGLIERE: Approvare l'articolo e non la legge!

DEFANT: ...che esiste l'articolo 26 della Legge sulla contabilità regionale e l'art. 39 del Regolamento del Consiglio. C'è poi la grave lacuna dell'art. 6 della legge stessa, la quale tiene conto delle cooperative che hanno la loro sede legale nella Regione, e quello mi preoccupa ancor più dei vizi formali, perchè potrebbe dar luogo a tali inconvenienti da rendere nulla la legge e creare delle sperequazioni a danno delle cooperative locali. Ci potrebbero essere delle cooperative che trasferiscono la loro sede legale fuori Regione e svolgono la loro attività in questa sede e che si sottraggono alla vigilanza delle autorità preposte. E' una lacuna grave, che non può essere tollerata e che, ripeto, può creare degli inconvenienti tremendi.

MOLIGNONI: Dichiaro di astenermi dall'approvazione per riserve di natura procedurale che abbiamo avuto modo di spiegare all'art. 7, e soprattutto perchè la discussione che è nata nel momento in cui noi abbiamo fatto le nostre riserve, discussione che è stata strozzata, non è stata tale comunque da toglierci i dubbi che noi avevamo sollevato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 35: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

Si passa alla votazione segreta (segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 42 votanti, 31 sì, 7 no, 4 schede bianche.

Punto 8 dell'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 114 « Vigilanza sulle cooperative di credito ».

La parola all'Assessore Benedikter per la lettura della Relazione.

BENEDIKTER: (legge la Relazione).

Posso riassumere la parte della relazione che ha attinenza con questo articolo unico (legge). E' stato presentato e distribuito a tutti i Consiglieri un articolo unico parzialmente riformato, in quanto il secondo comma ,invece di richiamare semplicemente una parte delle Norme di Attuazione sul credito, salva l'applicazione delle Norme di Attuazione come tali, prese nella loro interezza. Quindi si dice: « ferma restando l'attuazione delle Norme di Attuazione sul credito e risparmio, si fa richiamo alle Norme prese nella loro interezza ». Per quanto concerne il terzo comma, data la maggiore ampiezza del primo e del secondo comma, si fa riferimento agli articoli 20, 24, 25 della Legge regionale già votata, nei casi di scioglimento di cooperative, nei casi di intervento dell'autorità di vigilanza e scioglimento degli organi e quindi dell'amministrazione straordinaria, ed ancora all'art. 25 nel caso di intervento durante la liquidazione volontaria per sostituire il liquidatore qualora sorgano delle inadempienze. Si precisa che in questi casi la Giunta Regionale potrà promuovere provvedimenti che sono di competenza della Banca d'Italia, come all'art. 2 delle Norme di Attuazione; all'art. 1 invece i provvedimenti amministrativi concernono l'ordinamento delle Casse Rurali, e sono attribuiti alla Regione dall'art. 2 delle Norme di Attuazione sul credito i provvedimenti concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta; si prevede che la Giunta Regionale possa, perlomeno, intervenire e promuovere l'adozione dei provvedimenti di competenza della Banca d'Italia.

MAGNAGO: (legge la relazione della Commissione).

RAFFAELLI: Volevo solo far notare il non senso di questa lettura della relazione della Commissione, in quanto mi pare che siamo chiamati a votare su di un testo molto diverso da quello che la Commissione propone, e doveva accorgersi anche la Presidenza della variazione. Per esempio la modifica della Commissione non può essere proposta nel nuovo testo.

PRESIDENTE: Il lavoro deve essere fatto rilevare com'è andato; la Commissione ha svolto il suo lavoro e prevede queste innovazioni. Su queste innovazioni invito il Consiglio a discutere, se crede.

CAMINITI: Vorrei soltanto fare una domanda, perchè sono scarsamente preparato in questa materia. Vorrei sapere i motivi per cui si è fatta una legge a parte con un unico articolo; non si poteva infilare questo articoletto nella legge delle cooperative e fare un tutto organico, anzichè le due proposte?

ODORIZZI: Come Caminiti ricorderà, il motivo centrale per il quale la legge che abbiamo un momento fa votata non è stata sanzionata dal Governo, fu il fatto che gli organi centrali dello Stato, vedendo nella Cassa Rurale un'azienda esercitante il credito, posero una premessa tuttora non superata; cioè quella riserva, esclusiva per gli organi dello Stato, della competenza ad intervenire in materia di revisione e di vigilanza in genere.

CAMINITI: Una riserva?

ODORIZZI: Allora ci siamo detti: noi non possiamo rinunciare a questa nostra competenza, e se ripresentiamo la legge con l'inclusione esplicita, nella legge generale, delle Casse Rurali, per questo particolare la legge ci potrebbe essere restituita, mentre noi desideriamo che entri immediatamente in esecuzione, per lo meno per tutte le altre categorie di cooperative, di consumo, di lavoro, agricole, ecc. Allora abbiamo deciso: facciamo una legge generale che non parli delle Casse Rurali e delle cooperative di credito; indi facciamo un articolo unico col quale dichiariamo applicabile alle Casse Rurali la legge generale, ferma restando l'applicazione delle Norme di Attuazione e ferma la riserva dell'intervento degli organi governativi per quanto riguarda la vigilanza nel settore « raccolta del rispiarmio ed esercizio del credito ». Così, se gli organi centrali dello Stato rimarranno della opinione che in questa materia, anche così precisata, la Regione non ha competenza, rifiuteranno il visto solo alla seconda legge, ma la prima entrerà in attuazione; se si ravvederanno e accoglieranno il nostro criterio, quello di una esplicita competenza regionale anche in tema di vigilanza sulle Casse Rurali — perchè ad esse non può essere negata la caratteristica di cooperative — allora visteranno anche la seconda legge, e le cose andranno a buon termine in toto.

MOLIGNONI: Non è escluso che ritornino tutte due!

ODORIZZI: Nessuna legge ha proprio la certezza del visto!

GELPI: Mi rendo conto dell'ora tarda, ma vorrei tentare un'interpretazione di questa legge con riferimento ad una competenza maggiormente propria; perchè è evidente che questa legge è svolta guardando alla competenza del punto 15 dell'art. 4. Però riterrei che, spostando la competenza dall'art. 4 all'art. 5, e precisamente al punto 4, potremmo avere in materia la competenza diretta della Regione. Infatti, se noi osserviamo il complesso legislativo in materia di credito, possiamo enucleare tre ordini di rapporti che ricevono una regolamentazione. Un primo ordine riguarda i rapporti privati trattanti il commercium dei capitali mobili; un secondo ordine di rapporti riguarda i soggetti del credito, cioè istituzione e ordinamento di enti esercitanti il credito; una terza parte riguarda il credito nel suo dinamismo, e precisamente la politica creditizia svolta dallo Stato. Siamo tutti convinti che per quanto riguarda i rapporti privati non abbiamo competenza alcuna, però la competenza esiste per quanto riguarda il secondo gruppo di norme, quando si parla di ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, Casse di Risparmio e Casse Rurali. Voglio a questo punto osservare come non sia facile operare la distinzione fra questo gruppo di norme e quello riguardante la politica creditizia, che spesso investe i soggetti in modo totale. E qui allora mi si permetta di avanzare un timidissimo dubbio: che di fronte all'art. 5 non si debba parlare di competenza concorrente con lo Stato, ma sibbene di una competenza esclusiva, solo limitata dai principi fondamentali dello Stato. Ed allora cerchiamo di interpretare, in base al diritto positivo questi principi per distinguere la attività dei soggetti da quella che è l'attività dello Stato in materia di politica creditizia, e noi vedremo, lasciando da parte parecchie osservazioni che meriterebbero di essere fatte, venendo al nocciolo della cosa, che quando diciamo: « ordinamento di credito fondiario, ordinamento di Casse Rurali, ecc. » possiamo includere in questo termine « ordinamento », non come materia autonoma di competenza, ma come momento della stessa disciplina, anche la vigilanza e il controllo. Perchè non dobbiamo noi, quando parliamo di obblighi che statuiamo, guardare all'Ente, all'oggetto materiale, ma al contenuto giuridico dell'obbligo che poniamo. Quindi dico che nelle parole « ordinamento di Casse Rurali », se rettamente intese, noi possiamo includere il controllo e la vigilanza, non dal solo lato mutualistico, ma anche dal lato del credito, che maggiormente ci interessa.

BENEDIKTER: Sono d'accordo con il pensiero del dott. Gelpi. Si tratta di rendere applicabile la legge regionale per la vigilanza sulle cooperative, per quanto concerne la iscrizione obbligatoria nel registro provinciale, anche alle Casse Rurali; quindi estendiamo la legge regionale anche alle Casse Rurali. Alla obiezione che le Casse Rurali sono aziende di credito rispondiamo che abbiamo competenza in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale e comunque competenza primaria per la vigilanza sulla funzione sociale della cooperazione ivi comprese le cooperative di credito. La competenza sull'ordinamento comprende necessariamente una potenza di controllo oltrechè di provvedimenti amministrativi.

GELPI: Volevo dire che l'interpretazione che ho data andava ben oltre a quella che è; perchè con l'interpretazione mia noi possiamo richiedere alle Casse Rurali la situazione trimestrale, i verbali dei consigli d'amministrazione. Avere cioè una competenza piena in materia di Casse Rurali, di ordinamento e controllo di Casse Rurali, e non solo la vigilanza dal lato mutualistico. Capisco da quali difficoltà è mossa la legge, ma lo dicevo con un'interpretazione anche esatta, che non ho trovato io; è un'interpretazione raccolta che può portarci a queste conseguenze.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la chiusura della discussione e il passaggio dalla discussione generale alla discussione degli articoli: unanimità.

Articolo unico. Se nessuno prende la parola pongo in votazione l'articolo unico: maggioranza favorevole, 5 astenuti.

Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 37 votanti; 30 favorevoli, 1 contrario, 6 schede bianche. La legge è approvata.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9.30.

(Ore 14).